

FIDESM
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE
N. 5/2026

Procedimento disciplinare n. 2/2026 R.G. PF – 4/2026 R.G. T.F.
IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Giovambattista Maggiorelli – Presidente

Avv. Francesco Cerotto – Vicepresidente

Avv. Vittorio Palamenghi – Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di XXXXX, XXXXX, XXXXX e XXXXX, deferiti dalla Procura Federale, questo Tribunale Federale, riunito in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 14 settembre 2026, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Nel corso dei Campionati Italiani Assoluti – Danze Standard e Latino Americane», svoltasi a Riccione (RN) il 19 febbraio 2026, nella competizione danze standard Senior III, fascia 55/64, come risulta dalla relazione del Direttore di gara, la coppia n. 577, composta dai tesserati XXXXX e XXXXX, eseguiva un solo ballo, il valzer lento, in condizioni fisiche visibilmente menomate. La coppia informava il Direttore di gara delle proprie condizioni e si ritirava dalla competizione.

Nei balli successivi, mai eseguiti dalla coppia n. 577, il giudice XXXXX (tess. XXXXX) assegnava n. 1 preferenza nello Slow Fox; il giudice XXXXX (tess. XXXXX) assegnava n. 1 preferenza nello Slow Fox; il giudice XXXXX (tess. XXXXX) assegnava n. 1 preferenza nel Tango; il giudice XXXXX (tess. XXXXX) assegnava n. 3 preferenze nel Viennese Waltz, Slow Fox e Quick Step.

Al medesimo XXXXX era inoltre contestata l'assegnazione di n. 2 preferenze nel Viennese Waltz e nel Quick Step alla coppia n. 158, ritirata nella competizione danze standard Senior IV (65/69).

LA VICENDA GIUDIZIARIA

Con Comunicato Ufficiale n. 6/2026 il Giudice Sportivo Nazionale, ritenute le condotte in contrasto con l'art. 21 e con l'Appendice – Manuale di procedure per il direttore di gara, comma 39, del RASF Parte tecnica generale, nonché con l'art. 10.1.7, comma 5, del RASF Parte tecnica generale – disposizione che impone al <<giudice di svolgere il proprio compito con perizia e attenzione, accertandosi in ogni fase di aver votato il numero di concorrenti richiesti e partecipanti alla competizione>> infliggeva a XXXXX e XXXXX la squalifica da ogni attività federale per mesi sei, in considerazione della reiterazione delle condotte, e a XXXXX e XXXXX la squalifica per mesi tre.

Il Giudice Sportivo disponeva, altresì, l'annullamento di tutte le votazioni espresse dai medesimi tesserati, con conseguente impossibilità di utilizzarle per la determinazione delle classifiche e dei

risultati sportivi. Tale provvedimento non è stato impugnato dagli incolpati, che vi hanno prestato integrale acquiescenza.

Trasmesse le risultanze alla Procura Federale, tale Autorità instaurava il procedimento disciplinare e, all'esito delle indagini nelle quali venivano sentiti XXXXX, XXXXX e il Direttore di gara Roberto Masiero, procedeva al deferimento degli incolpati per la violazione degli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, del Regolamento di Giustizia Federale, nonché dell'art. 1 del medesimo Regolamento e dell'art. 11 dello Statuto Federale. Con esposto del 31 marzo 2026 la Procura Federale trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica.

Alla prima udienza del 16 Luglio 2026, dinanzi al Tribunale Federale, veniva formulata, nell'interesse dei Signori XXXXX, XXXXX ed XXXXX, istanza di riconsuazione nei confronti del Presidente del Tribunale, ed il Collegio disponeva la trasmissione degli atti alla Corte Federale d'Appello e la sospensione del procedimento fino alla decisione dell'autorità di secondo grado;

il relativo sub-procedimento si definiva, con Ordinanza n. 1/2026, nella quale la Corte Federale di Appello, rigettava l'istanza; il procedimento tornava, pertanto, all'attenzione del Tribunale Federale, che con ordinanza presidenziale emessa 30 luglio 2026, disponeva la prosecuzione del procedimento all'udienza del 14 Settembre 2026.

All'udienza del 14 settembre 2026, ore 15:30, comparivano l'avv. Riccardo Aquilanti per XXXXX, XXXXX e XXXXX, tutti presenti personalmente, l'avv. Donatello Fumia per XXXXX, presente, e, per la Procura Federale, il Procuratore avv. Marco Mastracci. Il Tribunale, dopo aver rigettato la richiesta preliminare di ammissione dei rappresentanti dei mezzi d'informazione ex art. 48 novies del Regolamento di Giustizia, si riservava per la decisione con l'udienza che si chiudeva alle ore 16:50.

LE CONCLUSIONI DELLE PARTI

La Procura Federale ha chiesto che il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari e le istanze istruttorie, accertasse e dichiarasse XXXXX, XXXXX, XXXXX e XXXXX responsabili della violazione dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Giustizia, in concorso con l'art. 1 del medesimo Regolamento e con l'art. 11 dello Statuto Federale, nonché, in via gradata, dell'art. 6, comma 2, del Regolamento di Giustizia.

Per l'effetto, la Procura ha chiesto la condanna di XXXXX, XXXXX e XXXXX alla squalifica da ogni attività federale per anni tre e di XXXXX alla squalifica per anni quattro, avendo quest'ultimo votato la coppia persino quando essa camminava ed essendo inoltre giudice internazionale, con facoltà per il Collegio di computare il periodo già scontato in forza del Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo n. 6/2026. Quanto al *ne bis in idem*, la Procura ha sostenuto che il Giudice Sportivo avrebbe sanzionato la violazione tecnica colposa, ossia il difetto di perizia e attenzione, mentre nel presente procedimento si giudicherebbe un fatto diverso nel titolo e nell'elemento soggettivo, ossia la direzione dolosa degli atti.

La difesa XXXXX, XXXXX e XXXXX, ha richiesto l'accoglimento delle eccezioni preliminari, delle istanze istruttorie e delle conclusioni rassegnate, insistendo in via preliminare e pregiudiziale, ex art. 25.1 del Codice della Giustizia Sportiva CONI e art. 41.1 R.d.G. FIDESM, l'incompetenza a giudicare del Tribunale Federale, non potendo questo assumere alcuna decisione sui fatti oggetto del procedimento stante l'assorbente decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 6/2026 sui medesimi fatti, costituente giudicato sostanziale e formale.

Ha osservato che il Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 14.1 del Codice della Giustizia Sportiva CONI e dell'art. 39 Regolamento di Giustizia FIDESM, ha pronunciato la decisione n. 6/2026 assorbendo in essa tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, la regolarità delle stesse, l'omologazione dei risultati e ogni altro fatto rilevante in occasione o nel corso della gara, con conseguente violazione del principio del *ne bis in idem*. Nel merito ha dedotto l'insussistenza di prove della frode e dell'illecito sportivo, l'inoffensività della condotta e l'impossibilità matematica che una o due preferenze determinino il passaggio del turno nel sistema skating, occorrendo almeno tre preferenze su cinque balli.

Ha inoltre richiamato le dichiarazioni della coppia asseritamente agevolata, che ha dichiarato di non conoscere i deferiti, la disparità di trattamento rispetto ai precedenti G.S.N. n. 17/2025 e n. 20/2025, l'alterabilità del sistema di votazione e la denuncia-querela presentata sulle firme, nonché il precedente di questo Tribunale nel procedimento n. 4/2026 R.G. PF – 3/2026 R.G. T.F.; ha chiesto in ogni caso il proscioglimento dei deferiti.

La difesa del sig. XXXXX, si è riportato alle proprie memorie difensive e ai documenti prodotti, facendo proprie le argomentazioni preliminari e di merito della difesa degli altri deferiti. Ha ribadito la carenza assoluta di prove rispetto all'assunto della Procura Federale, osservando che sarebbe stato corretto procedere con l'archiviazione; ha chiesto, in via istruttoria subordinata, l'acquisizione delle pronunce del Giudice Sportivo nn. 38/26 e 39/26.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il Tribunale ritiene di dover valutare la richiesta formulata dai deferiti, circa l'applicabilità al caso di specie, del principio giuridico del *ne bis in idem*, alla luce del provvedimento irrevocabile n. 6/2026 del Giudice Sportivo, intervenuto sui medesimi fatti.

La locuzione "*ne bis in idem*" è utilizzata negli ordinamenti giuridici nazionali in un duplice significato. Da una parte, essa esprime il brocardo *nemo debet bis vexari pro una et eadem causa*, ossia il divieto di doppio processo per lo stesso fatto; dall'altra, il *nemo debet bis puniri pro uno delicto*, vale a dire il divieto di addebitare più volte, mediante il ricorso a una molteplice pena, il medesimo accadimento al suo autore. Tale duplice essenza si sostanzia nella distinzione tra *ne bis in idem* processuale e sostanziale. Il primo è volto a garantire la tendenziale intangibilità del risultato processuale mediante la funzione negativa del giudicato; il secondo costituisce espressione di quel principio di equità e certezza del diritto desumibile nell'ordinamento penale, dall'art. 15 c.p. e da altre disposizioni finalizzate a vietare la duplicazione delle sanzioni.

Alla base della dicotomia si pongono presupposti applicativi e valori differenti. La dottrina ha da sempre escluso una ricostruzione unitaria del principio, poiché il *ne bis in idem* sostanziale risponde a esigenze di equità e di giustizia sostanziale, dirette a evitare l'irrazionale ingiustizia di una duplice condanna per il medesimo fatto; la dimensione processuale intende invece assicurare certezza del diritto ed economia dei giudizi. Il principio è altresì dotato di fondamento costituzionale, essendo collegato all'esigenza del giusto processo di cui agli artt. 111 e 117 Cost. e costituendo, al contempo, espressione del diritto di difesa.

Il dato normativo di riferimento nell'ordinamento generale. L'art. 649 c.p.p. stabilisce che «l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze». Il comma secondo dispone che, se, ciò nonostante, viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice, in ogni stato e grado

del processo, pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

La norma configura, quindi, il *ne bis in idem* come dovere del giudice successivamente adito di declinare la decisione, con obbligo di pronunciare sentenza una volta constatata la preclusione. Secondo dottrina e giurisprudenza, ai fini di essa rileva il giudizio sul fatto storico: il giudice deve raffrontare il fatto storico delineato dal giudicato con quello posto a fondamento della nuova catena procedimentale attraverso la triade condotta-evento-nesso causale, considerata nella sua dimensione empirica. Per fatto-reato deve dunque intendersi il fatto storico nei suoi elementi, non la sua successiva qualificazione giuridica. Il principio tende a evitare che per il medesimo fatto si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti, anche non irrevocabili.

L'operatività del principio nell'ordinamento sportivo.

Nell'ordinamento sportivo, il principio del *ne bis in idem*, segue la medesima *ratio* riconosciuta dal sistema giuridico nazionale.

Sul punto, è necessario richiamare una recente pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.

Specificatamente, tale Autorità Giudiziaria di ultimo grado, con decisione della Prima Sezione, n. 14 del 2025, R.G. ricorsi n. 64/2024, deliberata in Roma il 21 gennaio 2025 e depositata il 17 febbraio 2025, ha affermato:

«L'istituto del ne bis in idem, di cui parte ricorrente lamenta la violazione, assolve a una funzione di garanzia generale riconosciuta dal nostro Ordinamento, dal quale l'Ordinamento Sportivo, pur nella sua autonomia, deriva e discende. Detto istituto impone processualmente di non sottoporre un soggetto a un nuovo procedimento per il medesimo fatto se è già stato condannato o prosciolto con sentenza definitiva divenuta irrevocabile. Sotto l'aspetto sostanziale, invece, rileva al contempo il divieto di punire più volte lo stesso soggetto per il medesimo fatto posto in essere, alla luce del principio di offensività e di proporzionalità tra pena ed offesa, dovendosi intendere con il concetto di "pena", in senso estensivo e non strettamente giuridico, non solo una pronuncia di condanna, ma anche la sottoposizione a un nuovo procedimento per un medesimo fatto, circostanza che, sotto l'aspetto oggettivo, rileva anche sotto il profilo di garantire la certezza del diritto e l'economia processuale.»

Il principio, quale garanzia generale dell'ordinamento statuale dal quale l'ordinamento sportivo deriva, opera pertanto pienamente anche in sede disciplinare sportiva. L'autonomia dell'ordinamento sportivo non consente di sottrarre il tesserato a una garanzia che presidia insieme la stabilità degli esiti procedimentali, la certezza del diritto e la proporzionalità della risposta sanzionatoria.

L'art. 25 del Codice di Giustizia Federale CONI. La disposizione invocata dalla difesa dei deferiti è stata richiamata nella sua rubrica e nel suo primo comma quale norma che, nell'ordinamento sportivo, preclude che un soggetto già giudicato per un determinato fatto sia nuovamente sottoposto a procedimento e a sanzione per il medesimo fatto. Nell'ordinamento sportivo la garanzia trova un preciso presidio normativo nell'art. 25 del Codice della Giustizia Sportiva CONI, rubricato «Competenza dei Giudici federali», il cui comma primo dispone:

«Art. 25 (Competenza dei Giudici federali) – 1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai

quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali. 2. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.»

La disposizione delimita, dunque, la competenza di questo Tribunale in senso negativo: essa si arresta di fronte ai fatti in relazione ai quali un procedimento dinanzi al Giudice sportivo sia stato instaurato o risulti pendente. La norma opera in combinato con l'art. 14, comma primo, del medesimo Codice, che attribuisce al Giudice sportivo nazionale la pronuncia in prima istanza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, e in particolare sulla regolarità delle gare e sull'omologazione dei relativi risultati, sui comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara e su ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara

L'art. 14 comma primo del Codice della Giustizia Sportiva attribuisce al Giudice Sportivo la cognizione di tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, alla regolarità delle stesse e all'omologazione dei risultati, nonché di ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento in occasione o nel corso della gara. È dunque la stessa architettura dell'ordinamento sportivo a connettere la cognizione del fatto di gara alla tutela contro la sua reiterata contestazione, quando quel fatto sia già stato definitivamente giudicato.

Il fatto storico oggetto del deferimento è esattamente il medesimo già scrutinato e sanzionato dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale n. 6/2026: identiche sono la competizione e la data; identici sono i soggetti; identiche sono le coppie destinatarie delle preferenze; identiche, infine, sono le condotte materiali, consistenti nell'attribuzione di preferenze a coppie non presenti sul campo di gara. Il provvedimento del Giudice Sportivo, non impugnato e integralmente eseguito, è peraltro divenuto irrevocabile. Le preferenze contestate sono state per intero annullate ai fini della determinazione delle classifiche.

Non persuade la tesi della Procura Federale secondo cui il titolo e l'elemento soggettivo sarebbero diversi. Alla luce dell'art. 649 c.p.p. e dell'insegnamento dottrinale già richiamato, la preclusione opera anche quando il fatto *«viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze»*. La riqualificazione della medesima condotta materiale da difetto colposo di perizia e attenzione a direzione dolosa degli atti non integra un fatto storico nuovo, non essendo stato allegato alcun elemento naturalistico ulteriore rispetto a quello già giudicato. Un diverso giudizio interiore attribuito *ex post* alla medesima materiale espressione del voto non muta l'identità empirica della condotta, dell'evento e del contesto di gara già oggetto della decisione definitiva.

Nella vicenda *de quo*, non vi è alcun segmento fattuale autonomo, né una condotta ulteriore, né un distinto evento lesivo: il nuovo procedimento riproduce le medesime attribuzioni di preferenze già sanzionate e annullate. Sotto il profilo processuale, pertanto, i deferiti non possono essere nuovamente sottoposti a procedimento; sotto il profilo sostanziale, l'irrogazione di una seconda sanzione per la medesima condotta contrasterebbe con il principio di offensività e con quello di proporzionalità tra pena e offesa, nella lettura estensiva del concetto di pena accolta dal Collegio di Garanzia. La questione preliminare sollevata dalle difese è dunque fondata e va accolta, con conseguente assorbimento di ogni altra questione preliminare, delle istanze istruttorie e delle questioni di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, giudicando sul deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori XXXXX (tess. FIDESM n. XXXXX), XXXXX (tess. FIDESM n. XXXXX), XXXXX (tess. FIDESM n. XXXXX) e XXXXX (tess. FIDESM n. XXXXX):

- accoglie la questione preliminare della sussistenza del “ne bis in idem” sollevata dalle difese;
- dichiara il non doversi procedersi nei confronti di XXXXX, XXXXX, XXXXX e XXXXX in ordine alle violazioni loro contestate, per essere gli stessi già stati giudicati e sanzionati per il medesimo fatto con il Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo n. 6/2026, divenuto definitivo;
- dichiara assorbite le ulteriori questioni preliminari, le istanze istruttorie e le questioni di merito;
- dispone la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale e alle parti per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Roma, nella sede del Tribunale Federale, in data 14 settembre 2026.

Il Segretario
Dott.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Giovambattista Maggiorelli – Presidente

Avv. Francesco Cerotto – Vicepresidente

Avv. Vittorio Palamenghi – Componente